

**COMUNE DI VAL BREMBILLA**  
(Provincia di Bergamo)

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE  
DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'I.R.P.E.F.**

**Art. 1**

**Oggetto del regolamento**

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (I.R.P.E.F.) istituita dall'art. 1 del D. Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e successive modifiche ed integrazioni.
2. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si rinvia alle disposizioni di legge.

**Art. 2**

**Soggetti passivi**

1. Sono soggetti passivi dell'imposta tutti i contribuenti che hanno il domicilio fiscale nel Comune di Val Brembilla alla data del 1° gennaio dell'anno di riferimento.

**Art. 3**


**Base imponibile**

1. Costituisce base imponibile dell'imposta il reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta.

**Art. 4**

**Determinazione dell'aliquota e dell'imposta**

1. L'aliquota è così modulata:
  - fino a 15.000,00 € di reddito 0,53 per cento,
  - oltre 15.000,00 € e fino a 28.000,00 € di reddito 0,65 per cento,
  - oltre 28.000,00 € e fino a 55.000,00 € di reddito 0,75 per cento,
  - oltre 55.000,00 € e fino a 75.000,00 € di reddito 0,78 per cento,
  - oltre 75.000,00 € di reddito 0,80 per cento.
2. La predetta aliquota, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, potrà essere variata ma non potrà eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali.
3. In caso di mancata deliberazione dell'aliquota la stessa si intende prorogata di anno in anno.
4. La deliberazione di cui al comma 2 ha efficacia dalla data di pubblicazione sul sito informatico di cui al decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002.
5. L'imposta è determinata applicando alla base imponibile l'aliquota deliberata dal Comune ed è dovuta se per lo stesso anno risulta dovuta l'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto delle detrazioni per essa riconosciute e del credito di cui all'articolo 165 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.



## **Art. 5**

### **Tempi e modalità dei versamenti**

1. Il versamento dell'addizionale comunale all'IRPEF è effettuato secondo quanto disposto dall'articolo 1, commi 4 e 5, del D. Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e s. m. e i..
2. Il versamento dell'addizionale comunale all'IRPEF è effettuato secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 5 ottobre 2007.

## **Art. 6**

### **Entrata in vigore**

1. Il presente regolamento entra in vigore, ai sensi dell'articolo 52, comma 2, del D. Lgs. 15-12-1997, n. 446, il **1° gennaio 2014**.

